



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

“La valutazione dei rischi”

Davide Ferrari Az.USL di Modena (da.ferrari@ausl.mo.it)

Il processo di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

- Designazione delle figure con compiti di prevenzione (RSPP, MC, Addetti emergenze)
- Valutazione dei rischi
- Adozione delle misure di protezione collettiva e individuale per la eliminazione/riduzione dei rischi
- Informazione, formazione, addestramento
- Sorveglianza sanitaria
- Gestione delle emergenze

Le Misure generali di tutela previste dal D.lgs. 81/08 (art.15)

- **valutazione** dei rischi per la salute e la sicurezza
- **eliminazione** dei rischi e, ove ciò non è possibile, loro **riduzione** al minimo
- **sostituzione** di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso
- riduzione dei rischi alla fonte
- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro
- **misure di protezione collettiva** ed **individuale**, con priorità delle misure di protezione collettiva
- limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio
- rispetto dei **principi ergonomici**
- **misure igieniche**
- **controllo sanitario** dei lavoratori in funzione dei rischi specifici con eventuale allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari
- **programmazione della prevenzione**
- **informazione, formazione, consultazione e partecipazione** dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti,
- misure di **emergenza**
- regolare **manutenzione**

Articolo 17 D.Lgs81/08

Obblighi del datore di lavoro

non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
 - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (*oggetto della valutazione dei rischi*);
 - b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Cosa stabilisce la legge

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, **deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori**, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di **gravidanza**, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle **differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi** e quelli connessi alla specifica **tipologia contrattuale** attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Cosa stabilisce la legge

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1 agosto 2010.

Cosa stabilisce la legge

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.

Cosa stabilisce la legge

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Cosa stabilisce la legge

Articolo 29

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove previsto.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Cosa stabilisce la legge

Articolo 29

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

3. **La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata**, in occasione di **modifiche del processo produttivo o della organizzazione** del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a **seguito di infortuni significativi** o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
4. **Il documento** di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere **custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi**.

Cosa stabilisce la legge

Articolo 29

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f).

Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, **non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.** Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

La valutazione dei rischi – Definizione (art.2) .

q) «valutazione dei rischi»:

**valutazione globale e documentata
di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
presenti nell'ambito dell'organizzazione
in cui essi prestano la propria attività,
finalizzata ad individuare le adeguate misure
di prevenzione e di protezione e
elaborare il programma delle misure
atte a garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di salute e sicurezza;**

Definizioni

Pericolo:

proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore
avente il potenziale di causare danni

Rischio:

probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno
nelle condizioni di impiego e/o di esposizione
ad un determinato fattore o agente oppure alla loro
combinazione

PREVENZIONE (art.2 lettera n)

«Prevenzione»:

il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno

Obiettivo della valutazione dei rischi

Il datore di lavoro ha il dovere di assicurarsi che la sicurezza e la salute dei lavoratori, in ciascun posto di lavoro, sia garantita per tutte le attività e mansioni da essi svolte.

L'obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel **consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti** che sono effettivamente **necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute** dei lavoratori.

Classificazione dei rischi lavorativi

I **Rischi** presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in tre grandi categorie:

Classificazione dei rischi lavorativi

A)	RISCHI PER LA SICUREZZA DOVUTI A: (Rischi di natura infortunistica)	<ul style="list-style-type: none">• Strutture• Macchine• Impianti Elettrici• Incendio-esplosioni
B)	RISCHI PER LA SALUTE DOVUTI A: (Rischi di natura igienistica)	<ul style="list-style-type: none">• Agenti Chimici• Agenti Fisici• Agenti Biologici
C)	RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DOVUTI A: (Rischi di tipo cosiddetto trasversale)	<ul style="list-style-type: none">• Organizzazione del lavoro• Fattori psicologici• Fattori ergonomici• Condizioni di lav. difficili

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il datore di lavoro deve valutare lo stato di fatto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in relazione all'attività svolta

All'esito di tale valutazione il datore di lavoro redige un **documento di valutazione del rischio**, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in cui descrive:

- **I criteri adottati per la valutazione e i risultati ottenuti**
- **Le misure e i dispositivi di prevenzione e protezione adottati**
- **Il programma di intervento per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza**



Criteria per l'effettuazione della valutazione dei rischi

Al momento della valutazione dei rischi sul lavoro si dovrà in particolare:

- 1) Tenere ben presente l'obiettivo della valutazione dei rischi, e cioè il fatto che il datore di lavoro sia posto in condizione di prendere i provvedimenti necessari alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
- 2) Tenere presente gli elementi fondamentali della valutazione dei rischi :

Gli elementi fondamentali della valutazione dei rischi

- **E' richiesta la consultazione e/o la partecipazione dei soggetti della prevenzione, RSPP, Medico competente e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.**

- **Si dovrà seguire una procedura finalizzata a:**
 1. identificare i pericoli;
 2. identificare le persone che possono essere esposte ai vari pericoli;
 3. valutare i rischi;
 4. individuare le misure di prevenzione, collettiva e individuali, da adottare per eliminare i rischi o ridurli al minimo;
 5. elaborare il programma di attuazione delle misure di prevenzione individuate.

Fasi della valutazione dei rischi

I fase:

Identificazione dei Pericoli

II fase:

Individuazione delle persone che possono essere esposte ai pericoli

III fase:

'STIMA' dei Rischi di Esposizione

Fasi della valutazione dei rischi

Al termine della FASE di analisi e valutazione dei rischi,
sulla base dei risultati ottenuti,
si potrà procedere alla definizione del
programma delle misure di prevenzione
(Tecnica - Organizzativa - Procedurale),
per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
secondo le priorità indicate dall'art. 15 del D. L.gs. 81/08
e tali da non comportare rischi per la salute della popolazione
o il deterioramento dell'ambiente esterno.

La valutazione dei rischi (art.28)

Viene dato esplicito risalto:

Ai gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui:

- rischi correlati allo stress lavoro-correlato (EU 8/10/2004);
- rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (DLgs 151/ del 26/03/01);
- rischi connessi con le differenze di genere, età, provenienza da altri paesi.

Articolo 28 comma 2 lettera “a” secondo periodo
Qualche domanda della serie che cosa controllare e come

La scelta dei **criteri di redazione** del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con **criteri di semplicità, brevità e comprensibilità**, in **modo da garantirne la completezza e l' idoneità quale strumento operativo di pianificazione** degli interventi aziendali e di prevenzione;

1. Qualè l'ordine di priorità (importanza) dei criteri indicati in ordine di testo?

SEMPLICITÀ;

BREVITÀ;

COMPRESIBILITÀ;

COMPLETEZZA ;

IDONEITÀ ALLA PIANIFICAZIONE

La valutazione dei rischi (art.28 comma 2)

- **Il documento**, redatto a conclusione della valutazione dei rischi, **può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53 del decreto, su supporto informatico**
...
- deve avere **data certa o attestata** attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o del RLST e del medico competente, ove nominato

In caso di mancanza del documento, di mancata valutazione di rischi, di mancanza di data certa o attestata si applicano le sanzioni previste per l'articolo 17 C1 "a".

La valutazione dei rischi (art.28 comma 2)

Il DOCUMENTO deve contenere:

- a) **Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi** in cui siano specificati **i criteri adottati per la valutazione;**

Ovvero tutti i criteri adottati nella analisi e valutazione di tutti i rischi che non può essere sempre lo stesso!

INFATTI: Rischio infortunistico

- **Chimico e cancerogeno**
- **MMS - Rischio biologico ecc.**
- **Rumore – vibrazioni altri rischi fisici**

Richiedono metodologie specifiche e collaudate diverse fra loro, che devono essere indicate e che è necessario conoscere e saper interpretare e valutare.

La valutazione dei rischi (art.28 comma 2) .

Il Documento deve contenere:

- b) Le misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI individuati;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per il miglioramento dei livelli di sicurezza;
- d) Le procedure individuate, ruoli dell'organizzazione che vi debbono provvedere aventi adeguate competenze e poteri;

La valutazione dei rischi (art.28)

... il DOCUMENTO deve inoltre contenere:

- e) **Il nominativo** del RSPP, RLS, MC che hanno partecipato alla valutazione;

- f) **Le mansioni che espongono a particolari rischi specifici** che richiedono una riconosciuta

capacità professionale,
specificata esperienza,
adeguata formazione e addestramento;

Valutazione dei rischi specifici

Per alcuni rischi esistono specifici riferimenti di legge:

- **Esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, ROA, CEM):** Titolo VIII D. Lgs. 81/2008
- **Esposizione ad agenti chimici pericolosi, cancerogeni, mutageni, amianto:** Titolo IX D. Lgs. 81/2008)
- **Esposizione ad agenti biologici:** Titolo X D. Lgs. *81/2008*
- **Movimentazione manuale dei carichi:** Titolo VI D. Lgs. 81/2008
- **Utilizzo di attrezzature munite di videoterminali:** Titolo VII D. Lgs. 81/2008
- **Rischi per le lavoratrici in gravidanza, puerperio e allattamento** (Art. 28 D.lgs. 81/08 e art. 11 D. Lgs. 151/2001).
- **Rischi collegati allo stress lavoro-correlato** (Art. 28 D.lgs. 81/08)
- **Rischio d'incendio** (D.M. 10/03/98)

Valutazione dei rischi



La procedura da seguire prevede questi passaggi:

1. identificare i pericoli
2. identificare le persone che possono essere esposte ai vari pericoli
3. valutare i rischi
4. individuare le misure di prevenzione per eliminare o ridurre i rischi
5. programmare le misure di miglioramento individuate

Articolo 34

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, **il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione**, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

- 1-bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis.

Articolo 34

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

Articolo 34

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare **corsi di aggiornamento** nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma.

L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Riassumendo...

i principali adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08

1. Nomina del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) in possesso dei requisiti formativi previsti dalle norme
2. Nomina degli addetti alla gestione delle emergenze (primo soccorso – antincendio) e formazione specifica
3. Nomina del medico competente (se è obbligatoria la sorveglianza sanitaria)
4. Elezione/designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno o esterno all'azienda (RLS o RLS-T)

Principali adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08

5. Valutazione dei rischi e redazione del relativo Documento di Valutazione (eventuale utilizzando le procedure standardizzate)
6. Adozione delle misure di protezione collettiva (tecniche, organizzative, procedurali) per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e sicurezza
7. Fornitura dei Dispositivi di protezione Individuale (DPI)
8. Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi dell'attività lavorativa e le relative misure di prevenzione
9. Effettuazione visite mediche preventive e periodiche a cura del medico competente (se è obbligatoria la sorveglianza sanitaria)
10. Predisposizione del piano di emergenza (quando previsto in base a tipologia e dimensioni aziendali)

Principali documenti relativi alla gestione della prevenzione e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08

- Atto di nomina del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) e attestazione dei corsi di formazione per RSPP
- Atti di nomina degli addetti alla gestione delle emergenze (primo soccorso – antincendio) e attestazione corsi di formazione specifici
- Atto di nomina del medico competente e relazione sanitaria annuale redatta dal medico stesso (quando dovuta)
- Verbale di elezione/designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ed attestazione del corso di formazione di 32 ore
- Documento di Valutazione dei Rischi ex D.Lgs 81/08
(dal 31/5/13 non sono più valide le Autocertificazioni)
- Documento unico di valutazione dei rischi per i lavori in appalto (DUVRI)
- Attestazioni relative alle attività di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e la loro prevenzione
- Verbale della riunione periodica di prevenzione (quando prevista)
- Piano di emergenza (quando previsto)